

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno quindici (15) del mese di febbraio in Scandicci, nel mio studio in via Turri n.c. 6.

Avanti a me Dottor GIUSEPPE MARCELLO MARIANI, Notaio in Scandicci, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono presenti i Signori:

BARTOLINI MARZIA nata a

CARTILLONE MARZIA nata a


CELLI ROBERTO nato a

CIATTI ANDREA nato a

MECOCCI CINZIA nata a

PERGOLA GAIA nata a

ROMEI FRANCESCO nato a



I Componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, previa dichiarazione:

che i rispettivi dati anagrafici e numero di codice fiscale sopra indicati sono esatti e veritieri;

- di essere cittadini italiani e residenti in Italia;

convengono e stipulano quanto segue.

1) È costituita fra i Signori BARTOLINI MARZIA, CARTILLONE MARZIA, CELLI ROBERTO, CIATTI ANDREA, MECOCCHI CINZIA, PERGOLA GAIA e ROMEI FRANCESCO ai sensi della legge 266/91 e della LEGGE REGIONALE n° 28 del 26 aprile 1993, l'associazione di volontariato, senza fine di lucro, avente la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE NAMASKAR".

2) L'associazione ha sede in Lastra a Signa, via Gramsci n° 170.

3) L'associazione ha come scopo di:

- raccogliere fondi da destinare ad istituti, enti ed associazioni impegnate nella tutela dei diritti civili, nei confronti di persone bisognose, con particolare attenzione alla condizione di minori in stato di abbandono nei paesi sottosviluppati;

- aiutare e supportare i genitori adottivi e quanti vogliono avvicinarsi all'adozione, nonché favorire lo sviluppo di una cultura dell'adozione;

- realizzare un luogo di incontro tra i genitori adottivi per favorire uno scambio di esperienze.

4) L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

5) L'associazione è regolata dal seguente

"STATUTO

ART. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "NAMASKAR" più avanti chiamata per brevità associazione.

E' obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. L'associazione ha sede legale in Lastra a Signa - via Gramsci n° 170. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 Art.2 - Principi, scopi e finalità

1. L'associazione è laica, apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi : assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario) vengono attribuite dal Con-

siglio Direttivo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

2. L'associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di :

- raccogliere fondi da destinare ad istituti, enti ed associazioni impegnate nella tutela dei diritti civili, nei confronti di persone bisognose, con particolare attenzione alla condizione di minori in stato di abbandono nei paesi sottosviluppati;
- aiutare e supportare i genitori adottivi e quanti vogliono avvicinarsi all'adozione, nonché favorire lo sviluppo di una cultura dell'adozione;
- realizzare un luogo di incontro tra i genitori adottivi per favorire uno scambio di esperienze.

3. In particolare per la realizzazione degli scopi prefissi l'associazione si propone di :

- realizzare attività, manifestazioni o eventi volti alla raccolta di contributi volontari di qualsiasi genere o natura per il raggiungimento delle finalità sociali;
- promuovere ogni forma di azione diretta o indiretta (ivi inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'organizzazione e la partecipazione a congressi , convegni, manifestazioni, spettacoli, attività benefiche etc.) al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sullo stato di disagio, di sofferenza e di emarginazione dei soggetti sopra citati;

- collaborare con enti locali e partecipare ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART. 3 - Attività sociale - modalità di svolgimento


Per la realizzazione degli scopi dell'associazione le attività sopra descritte sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo. Ai soci potranno essere solo rimborsate le spese, autorizzate da un membro del Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di relativa documentazione.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n° 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 Risorse economiche, patrimonio sociale ed esercizio finanziario

1. Le risorse economiche per sopperire alle spese di funzionamento e per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta saranno costituite :

- dalle quote sociali annue, il cui importo sarà stabilito dal Consiglio Direttivo
- da ogni altro contributo, compresi, donazioni, lasciti e



rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione

- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative)
- da contributi di organismi internazionali, nazionali, regionali e locali

2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da :

- quote iniziali versate dai soci costituenti l'associazione
- beni mobili e immobili
- donazioni, lasciti o successioni

3. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale riferito a tale data deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio deve essere inoltre esaminato ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Qualora il bilancio evidenzi un avanzo di gestione, questo deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione, descritte nel presente statuto, o ad altre attività a esse direttamente connesse.

L'associazione durante la propria vita non può distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre associazioni di vo-

lontariato o onlus, per i fini e gli scopi previsti all' ART.

2.

ART. 5 - Soci

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La domanda di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivandone la decisione in caso di rifiuto.

All'atto dell'ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo

La carica di socio onorario, è attribuita dal Consiglio Direttivo con la votazione favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Tale carica per essere riconosciuta nei confronti della Associazione deve essere accettata. Anche la carica di Socio Onorario, può essere persa per dimissioni o espulsione come previsto al seguente ART. 8.

ART. 6 - Tipologie di socio

Possono essere SOCI solo le persone fisiche dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci possono essere:

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo

- Soci Sostenitori

Sono soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che successivamente alla costituzione verseranno una quota associativa di importo individuato dal Consiglio Direttivo.

- Soci Ordinari Attivi

Sono soci Ordinari Attivi le persone fisiche che verseranno una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo (di entità inferiore rispetto al socio fondatore) e presteranno attività gratuita e volontaria nei confronti dell'associazione

- Soci Ordinari Non Attivi

Sono soci Ordinari Non Attivi le persone fisiche o giuridiche che verseranno una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo (di entità inferiore rispetto al socio fondatore) ma non presteranno nessun tipo di attività volontaria nei confronti dell'associazione.

- Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche, o giuridiche, o gli enti che avranno acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione

alla vita associativa.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci


I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, a patto che il pagamento delle quote sociali sia avvenuto almeno otto giorni prima dello svolgimento della stessa ;
- a formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenere copia.

I soci hanno il dovere di :

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione
- versare annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo
- prestare l'eventuale attività di volontariato a titolo gratuito

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio



dell'associazione.

ART. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per :

- Dimissioni : ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Mancato pagamento della quota sociale : la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 3 mesi dal mancato versamento della quota sociale annua.
- Espulsione : il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione per i seguenti motivi. Inosservanza delle disposizioni dello Statuto e di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali, per danni materiali o morali arrecati all'associazione, e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
- Decesso

ART. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Vice-Presidente

- il Tesoriere
- il Segretario

ART. 10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data della convocazione della stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. I membri del Consiglio Direttivo potranno avere massimo due deleghe ciascuno.

Sono competenze dell'assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale del Consiglio direttivo
- approvare le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'associazione
- eleggere e revocare il Consiglio direttivo,
- discutere e deliberare su qualunque argomento posto all'ordine del giorno

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto.

Sono competenze dell'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche allo Statuto sociale

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione .
- deliberare sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o dove indicato nell'avviso di convocazione, comunque sul territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o , in sua assenza, dal Vice-Presidente e in sua assenza da altro componente del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni dovranno essere effettuate a mezzo di messaggio di posta elettronica, fax o lettera da recapitarsi, all'indirizzo, fax o mail indicato dai soci nella domanda di adesione, almeno 7 giorni prima della data di riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Il recapito fax o di posta elettronica è da ritenersi valido ai fini della convocazione se indicato nella domanda di adesione del socio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano ap-

provate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 11 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sei nominati dall'Assemblea dei soci


I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui , per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente un Vice-Presidente il Segretario ed il Tesoriere.

Al Consiglio spetta di :

- curare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci
- predisporre il bilancio consuntivo
- nominare Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere
- stabilire l'importo annuale delle quote associative, nonché le modalità ed i termini per il suo versamento
- redigere l'eventuale regolamento interno



dell'associazione

- deliberare sulle domande di nuove adesioni
- deliberare sulla nomina dei Soci Onorari
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata a mezzo di messaggio di posta elettronica, fax o lettera da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data di riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno due volte all'anno, e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, quello del Vice-Presidente.

Qualora per due volte consecutive un consigliere sia assente alle riunioni del Consiglio direttivo decade dalla carica.

Qualora per due volte consecutive il Consiglio non raggiunga

il quorum costitutivo, il Presidente, o il Vice-Presidente, devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

I verbali di ogni riunione del Consiglio direttivo redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati nella sede della società.

ART. 12 - Il Presidente

Il Presidente :

- viene nominato dal Consiglio direttivo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
- ha la rappresentanza legale dell'associazione, di cui è il portavoce ufficiale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.
- convoca e presiede, sia in sede ordinaria che straordinaria, l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.

ART. 13 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente:

- viene nominato dal Consiglio direttivo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
- ha in via disgiunta con il Presidente la rappresentanza legale dell'associazione.
- ha gli stessi poteri e funzioni del Presidente, che potrà esercitare in sua assenza ovvero per giustificato impedimento.

ART. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere :

- viene nominato dal Consiglio direttivo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
- è incaricato della gestione ordinaria e straordinaria di cassa
- ha firma disgiunta con il Presidente per disporre dei fondi sociali.
- redige e sottopone al Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, la situazione contabile dell'associazione
- redige e sottopone al Consiglio direttivo, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea annuale dei soci, il bilancio consuntivo e quello preventivo

ART. 15 - Il Segretario

Il Segretario :

- viene nominato dal Consiglio direttivo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci
- redige e conserva presso la sede dell'associazione i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

ART. 16 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo rimborsi previsti per i soci di cui al precedente art. 2.

ART. 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio non potrà essere diviso fra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile italiano nonché delle leggi speciali vigenti in materia."

6) I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 6 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche :

Presidente sig. Romei Francesco

Vice-Presidente sig. Celli Roberto

Tesoriere sig. Ciatti Andrea

Segretario sig.ra Mecocci Cinzia

Consigliere sig.ra Pergola Gaia

Consigliere sig.ra Bartolini Marzia

7) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in



parte scritto di mia mano per diciassette pagine di cinque fo-
gli, viene da me Notaio letto ai Componenti che approvano e
sottoscrivono alle ore diciotto e trenta minuti.

F.to Marzia Bartolini

F.to Marzia Cartillone

F.to Roberto Celli

F.to Andrea Ciatti

F.to Cinzia Mecocci

F.to Gaia Pergola

F.to Francesco Romei

F.to Dott. Giuseppe Marcello Mariani Notaio

Copia conforme all'originale,

Scandicci

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1
ATTO REGISTRATO IL ~~13 APR 2010~~
N. ~~7397~~ ESATTI EURO ~~168,00~~
IL DIRETTORE

13 MAR 2010

